

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 giugno 2005

Modificazioni al decreto del 13 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose. (Decreto n. 36/2004).

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n.184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2004, recante procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose;

Visto il punto 5 dell'allegato al decreto sopraccitato che prevede l'obbligo per i veicoli diversi dai veicoli cisterna e veicoli trasportanti esplosivi di essere in possesso di un documento attestante la corrispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581(14), entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;

Considerato che a causa dell'elevato numero delle richieste avanzate dall'utenza gli organismi autorizzati dall'amministrazione non sono stati in grado di rilasciare il documento di rispondenza previsto;

Considerata, altresì, l'esigenza di assicurare il regolare traffico intermodale dei veicoli stradali per evitare nocumto all'economia nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Il punto 5 dell'allegato al decreto in data 13 gennaio 2004, citato in premessa, è abrogato e sostituito dal seguente:

«5. Rispondenza dei veicoli stradali al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);

5.1. I veicoli stradali devono essere in possesso di un documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A. 581(14) rilasciato dall'amministrazione del Paese di immatricolazione o da organismi autorizzati dalla stessa entro i termini di seguito indicati:

a) i veicoli cisterna ed i veicoli trasportanti esplosivi all'atto dell'entrata in vigore del presente allegato;

b) i rimanenti veicoli entro la data del 31 ottobre 2005.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2005

Il comandante generale: Dassatti